

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

“Linee guida relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti”

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore per il Territorio e l'Ambiente n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi aggiornamenti, con cui è stato adottato il Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico;
- VISTA** la relazione Generale del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della regione Siciliana - edizione 2004;
- VISTO** il D.Lgs n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento alla parte terza relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTO** in particolare, l'art. 63 del D.Lgs n. 152/2006, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:
- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
 - al comma 2 stabilisce che “*Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.*”;
- CONSIDERATO** che l'art. 64 del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii., al comma 1 lettera h), ha individuato tra i distretti idrografici il distretto idrografico della Sicilia comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 18 maggio 1989;
- VISTO** l'articolo 3 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, con cui è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia e sono state transitate alla stessa le competenze delle regioni di cui alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;

- VISTO** il D.P.Reg. n. 4 del 12/02/2019 di emanazione del Regolamento attuativo dell'art. 3 commi 6 e 7, della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18/01/2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
- VISTO** il D.P.Reg. n. 3169 del 22/05/2019 con il quale è stato conferito all'ing. Francesco Greco l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTO** l'art. 170 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. che al comma 11 prevede che *"fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"*;
- CONSIDERATO** che il PAI regionale è stato redatto ed adottato ai sensi della Legge n. 183 del 18/05/1989 e che fino a quando non si passerà ad un Piano distrettuale ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si dovrà operare con il combinato disposto delle norme vigenti e in particolare applicando il comma 11 dell'art. 170 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** le Norme d'attuazione del PAI regionale e, in particolare il terzo punto del comma 7 dell'art. 8 *"Le opere relative alle attività di tempo libero compatibili con la pericolosità della zona, purché prevedano opportune misure di allertamento"* e nella lettera f) e il comma 4 dell'art. 11 *"Gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona.....e purché siano attivate opportune misure di allertamento"*;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino n. 147 del 03.07.2020 che adotta le *"Linee Guida relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti"* pubblicato sulla parte prima della GURS n. 39 del 17.07.2020;
- VISTO** il successivo schema sintetico, pubblicato dall'Autorità l'8 luglio 2020, sui contenuti delle «Linee Guida relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti», e in particolare la parte riguardante gli "interventi obbligatori" e i "suggerimenti" da attuare da parte dei soggetti gestori;
- VISTO** il successivo Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino n. 172 del 07.08.2020 *"Linee guida relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti" – Adozione indirizzi fase transitoria"*;
- CONSIDERATO** che, nella riunione operativa del 13 agosto 2020 presso la Presidenza della Regione si è ritenuto di redigere delle nuove Linee Guida unitarie relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti;
- VISTO** le *"Linee guida relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti"* redatte dall'Autorità di bacino a seguito delle risultanze della riunione operativa di cui al punto precedente;
- RITENUTO** necessario revocare i decreti del Segretario Generale dell'Autorità di bacino n. 147 del 03.07.2020 e n. 172 del 07.08.2020 e procedere all'approvazione delle *"Linee guida relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti"* che fanno parte integrante del presente decreto;

Ai sensi delle vigenti disposizioni:

DECRETA

ART.1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono revocati i Decreti del Segretario generale n. 147 del 03.07.2020 e n. 172 del 07.08.2020, e ogni atto ad essi correlato.

ART.2

Sono approvate le “*Linee guida relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti*” che fanno parte integrante del presente decreto.

ART.3

Le ordinanze di interdizione attualmente vigenti potranno essere rimodulate in relazione al contenuto delle nuove Linee guida di cui all’ART.2.

ART.4

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e in ossequio al comma 5 dell’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall’art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015 n.9, sul sito della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia.

Palermo, li 17.08.2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Greco

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Presidenza

Autorità di Bacino Distretto Idrografico
della Sicilia

**LINEE GUIDA RELATIVE ALLE AZIONI DA METTERE IN ATTO DA PARTE DEI GESTORI
DI AREE NATURALI PROTETTE, DEMANIO MARITTIMO E FORESTALE FINALIZZATE
ALLA PUBBLICA FRUIZIONE DEI SITI
(14 agosto 2020)**

Strategia generale proposta per la mitigazione delle condizioni di rischio per i fruitori delle aree naturali protette (Parchi e Riserve), Demanio marittimo e Forestale.

Preliminarmente si ritiene opportuno precisare che, come si evince dalle “Norme di Attuazione” del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Siciliana (cap. 11 della Relazione Generale ed. 2004), è il livello di pericolosità di un’area che determina le norme d’uso e che l’attribuzione di un determinato livello di rischio è utile per regolamentare prevalentemente le opere già realizzate prima dell’apposizione del vincolo PAI e per rappresentare l’esigenza di quel territorio ad essere tutelato e quindi considerato prioritariamente in una eventuale programmazione di spesa per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Pertanto è necessario tenere conto del livello di pericolosità (geomorfologica e/o idraulica) al fine della fruizione al pubblico dell’area sottoposta al vincolo PAI.

Le presenti linee guida, pertanto, vengono redatte al fine di indicare le **“opportune misure di allertamento”**, generalmente richiamate nel terzo punto del comma 7 dell’art. 8 “ *Le opere relative alle attività di tempo libero compatibili con la pericolosità della zona, purché prevedano opportune misure di allertamento*” e nella lettera f) del comma 4 dell’art. 11 “ *Gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona.....e purché siano attivate opportune misure di allertamento*” delle Norme di Attuazione del P.A.I. Sicilia.

Per quanto concerne l'assetto geomorfologico, e pertanto nei casi previsti nel terzo punto del comma 7 dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del PAI, e in particolare per la pericolosità derivante da caduta massi, si evidenzia la problematica legata ai costoni rocciosi che generalmente si presentano fessurati e interessati da una fitta rete di discontinuità di natura geologica che possono isolare singoli blocchi lapidei che, in particolari condizioni (evento sismico, piogge intense che saturano il materiale di riempimento delle discontinuità, spinta delle radici che si incuneano nei giunti, ecc.), possono crollare. Da ciò deriva che tali versanti rocciosi spesso sono caratterizzati da *instabilità* e pertanto generano un'area ad elevata *pericolosità* in quanto interessata dal verificarsi di fenomeni di crollo. Ciò determina condizioni di rischio per i fruitori di Parchi, Riserve e Demanio Marittimo e Forestale, soprattutto nelle aree sottostanti i costoni. Tali condizioni sono ben rappresentate nel PAI, nel quale sono classificati i dissesti (Carta dei Dissesti) e le aree che possono essere raggiunte dai massi nonché le condizioni di rischio per infrastrutture e/o persone all'interno di tali aree (Carta delle Pericolosità e del Rischio). Si pone, pertanto, il problema degli interventi di mitigazione del rischio per i fruitori di Parchi, Riserve e Demanio Marittimo e Forestale sui quali incombono versanti acclivi.

Il problema presuppone la definizione di una strategia generale per la mitigazione delle condizioni di rischio oggetto delle presenti linee guida in ragione delle seguenti motivazioni:

1. i costoni rocciosi sorgenti dei crolli sono caratterizzati in generale da una vasta estensione planimetrica ed altimetrica e possono essere interessati da un numero elevato di blocchi lapidei che potrebbero essere in equilibrio instabile. Di conseguenza i tempi e i costi delle ispezioni di dettaglio, finalizzate ad individuare le effettive condizioni di stabilità di ogni singolo blocco sarebbero improponibili, anche ricorrendo a metodologie di ultima generazione (laser scanner e drone), che in ogni caso sarebbero complementari e non alternative ai rilievi in parete, per cui ne ottimizzerebbero solo in parte i tempi di ispezione. Inoltre, gli interventi da realizzare per mitigare sull'intera area fruibile all'interno di ciascun Parco, Riserva e Demanio Marittimo e Forestale le condizioni di rischio avrebbero un duplice impatto: sul piano economico, in quanto tali interventi potrebbero essere molto costosi dell'ordine di milioni di euro; sul piano ambientale, in

quanto l'intera area verrebbe ad essere interessata da manufatti che, seppure scelti tra quelli a minor impatto, modificherebbero in maniera sostanziale, a causa del loro impatto sul territorio, l'ambiente circostante dal punto di vista paesaggistico ma anche naturalistico;

2. i luoghi in argomento costituiscono aree, che vanno rispettate e vissute come tali: non si tratta di zone residenziali di un centro abitato e neanche di vie di comunicazione, che i fruitori sono costretti a vivere o ad attraversare. Il visitatore sceglie deliberatamente di trascorrere alcune ore all'interno di una Riserva, di un Parco o di un area del Demanio Marittimo e forestale per godere della Natura;
3. in nessun settore della vita giornaliera è associabile un rischio nullo nei confronti di eventi che possono causare la perdita di vite umane o mettere in pericolo l'incolumità delle persone. Si pensi, ad esempio, alle condizioni di rischio in un'attività "banale" quale quella di attraversare una strada urbana che può causare un elevato numero di vittime annuali per investimento anche sulle strisce pedonali. A tale proposito non può non rilevarsi che la probabilità che crolli un masso che raggiunga un sentiero dove in quell'istante è presente un visitatore è davvero modesta;
4. è vero, infine, che certamente, in alcuni casi di pericolosità elevata e molto elevata, occorre porre in essere interventi che, comunque, tendano a mitigare l'attuale grado di rischio per i fruitori, al fine di scongiurare una inopinata chiusura al pubblico con conseguenze disastrose sul piano turistico, economico e occupazionale.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, va applicata la strategia appresso illustrata, il cui scopo è produrre una effettiva mitigazione del rischio per i fruitori di Parchi, Riserve e Demanio Marittimo e Forestale, con costi molto contenuti nell'assoluto rispetto della Natura, intesa come paesaggio ed ecosistema.

In analogia con quanto previsto nei Piani di Protezione Civile, a specifica di quanto indicato nel 3° punto del comma 7, dell'art. 8, delle Norme di attuazione del PAI, nelle aree a pericolosità geomorfologica ricadenti in Parchi, Riserve, Demanio Marittimo e Forestale, al fine di consentire le attività di tempo libero, dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE approntate, le seguenti "opportune misure di allertamento":

1. chiusura dell'area alla pubblica fruizione nel caso di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico arancione e rossa, emanata dalla Protezione Civile regionale;
2. chiusura dell'area per 24 ore:
 - a) subito dopo un evento sismico avvertito nell'area interessata e confermato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
 - b) subito dopo un evento piovoso eccezionale.

LA CHIUSURA DI CUI AI PUNTI 1. E 2. È DA INTENDERSI LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE AREE O SITI CON ACCESSI PRESIDATI.

3. qualora vi siano opere amovibili e/o strutture prefabbricate adibite alla fruizione del pubblico poste al di sotto di zone particolarmente a rischio, l'ente gestore dovrà spostarle, ubicandole in aree più sicure;
4. installazione di cartelli informativi nei punti di accesso dell'area di fruizione e lungo i sentieri, in cui vengono inserite le informazioni sulle condizioni di rischio e disposti i comportamenti da adottare. **Tali informazioni e le comunicazioni di cui ai punti 1. e 2. vanno divulgate anche attraverso i siti istituzionali propri e degli assessorati competenti**

*Per quanto concerne l'assetto idraulico, nei casi ricadenti alla lettera f) del comma 4 dell'art. 11, delle Norme di Attuazione del P.A.I. Sicilia, nelle aree a pericolosità idraulica ricadenti in Parchi, Riserve, Demanio Marittimo e Forestale, le "opportune misure di allertamento", **OBBLIGATORIE**, da attivare sono:*

1. chiusura alla pubblica fruizione nel caso di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico arancione e rossa, emanata dalla Protezione Civile regionale, delle aree di fruizione relative alle attività di tempo libero (sentieri, strutture balneari, ecc);

LA CHIUSURA DI CUI AL PUNTO 1. È DA INTENDERSI LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE AREE O SITI CON ACCESSI PRESIDATI.

2. installazione di cartelli informativi nei punti di accesso dell'area di fruizione e lungo i sentieri, in cui vengono segnalate le condizioni di rischio e i comportamenti da adottare. **Tali informazioni e le comunicazioni di cui al punto 1. vanno divulgate anche attraverso i siti istituzionali propri e degli assessorati competenti.**

Le azioni sopradescritte, messe in atto dal concessionario/gestore o da altri soggetti legittimati, non comportano alcuna autorizzazione o condivisione da parte dell'Autorità di bacino (oggi autorità competente) in quanto, garantiscono la compatibilità geomorfologica/idraulica nelle aree a pericolosità in cui sono previste opere relative ad attività di tempo libero, e quindi, di conseguenza, ne è CONSENTITO IL LORO SVOLGIMENTO.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Francesco Greco

ALLEGATO:

Schema sintetico riepilogativo



SCHEMA SINTETICO DELLE «LINEE GUIDA RELATIVE ALLE AZIONI DA METTERE IN ATTO DA PARTE DEI GESTORI DI AREE NATURALI PROTETTE, DEMANIO MARITTIMO E FORESTALE FINALIZZATE ALLA PUBBLICA FRUIZIONE DEI SITI»



NORME D'ATTUAZIONE PAI VIGENTI

PARTE GEOMORFOLOGICA: comma 7 dell'art. 8 "Sono consentite le opere relative alle attività di tempo libero compatibili con la pericolosità della zona, purché prevedano opportune misure di allertamento".

PARTE IDRAULICA: lettera f) del comma 4 dell'art. 11 "Sono consentiti gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona [...] e purché siano attivate opportune misure di allertamento"

DEFINIZIONI

Per **pericolosità** si intende la probabilità che si realizzino condizioni di accadimento dell'evento calamitoso in una data area.

a) pericolosità geomorfologica: è riferita a fenomeni di dissesto in atto e non riguarda quindi la pericolosità di aree non interessate da dissesto (propensione al dissesto);

b) pericolosità idraulica: è correlata con la probabilità annua di superamento di una portata di riferimento (portata di piena), valutata in funzione di uno specifico tempo di ritorno (numero di anni in cui la portata di piena viene eguagliata o superata in media una sola volta).

Le linee Guida pubblicate da questa Autorità di bacino intendono individuare le opportune misure di allertamento, da intendersi quali azioni minime, che i gestori di aree naturali protette (Parchi e Riserve), Demanio Marittimo e Forestale, dovranno porre in essere affinché siano consentite opere compatibili con la pericolosità della zona e **lo svolgimento di attività di tempo libero**.

AREE A RIDOSSO DI COSTONI ROCCIOSI

INTERVENTI OBBLIGATORI:

1. chiusura dell'area alla pubblica fruizione nel caso di allerta meteo (arancione e rossa) emanata dalla Protezione Civile regionale;
2. chiusura dell'area per 24 ore:
 - a) subito dopo un evento sismico avvertito nell'area interessata e confermato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
 - b) subito dopo un evento piovoso eccezionale.

LA CHIUSURA DI CUI AI PUNTI 1. E 2. È DA INTENDERSI LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE AREE O SITI CON ACCESSI PRESIDATI.

3. qualora vi siano opere amovibili o strutture prefabbricate adibite alla fruizione del pubblico poste al di sotto di zone particolarmente a rischio, l'ente gestore dovrà spostarle ubicandole in aree più sicure;
4. installazione di cartelli informativi nei punti di accesso dell'area di fruizione e lungo i sentieri, in cui vengono inserite le informazioni sulle condizioni di rischio e disposti i comportamenti da adottare. **Tali informazioni e comunicazioni vanno divulgate anche attraverso i siti istituzionali propri e degli assessorati competenti**

AREE FLUVIALI E/O LACUALI

INTERVENTI OBBLIGATORI:

1. chiusura alla pubblica fruizione nel caso di allerta meteo (arancione e rossa) delle aree di fruizione relative alle attività di tempo libero (sentieri, strutture balneari, aree attrezzate, ecc.);

LA CHIUSURA DI CUI SOPRA È DA INTENDERSI LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE AREE O SITI CON ACCESSI PRESIDATI.

2. installazione di cartelli informativi nei punti di accesso dell'area di fruizione e lungo i sentieri, in cui vengano segnalate le condizioni di rischio e i comportamenti da adottare. **Tali informazioni e comunicazioni vanno divulgate anche attraverso i siti istituzionali propri e degli assessorati competenti**

Gli interventi sopradescritti, messi in atto dal concessionario/gestore o da altri soggetti legittimati, non comportano alcuna autorizzazione o condivisione da parte dell'Autorità di bacino (oggi autorità competente) in quanto garantiscono la compatibilità geomorfologica/idraulica delle aree a pericolosità in cui sono previste opere relative ad attività di tempo libero e quindi di conseguenza ne **CONSENTONO IL LORO SVOLGIMENTO.**